



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11240 DEL 08/11/2019

OGGETTO: Ditta Maio Tech S.r.l. - Stabilimento sito in loc. Padule nel Comune di Gubbio. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8335 del 04/11/2014 rilasciata dalla Provincia di Perugia.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visti:

- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*", e in particolare: Parte Seconda – Titolo III-bis - Art. 29-*nonies*: "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*";
- la D.G.R. 20 maggio 2013, n.462 "*Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: linee guida per il rinnovo e l'aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

- la D.G.R. 06 maggio 2019, n. 589 “Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58”;
- la D.G.R. 07 maggio 2019, n. 627 “Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue”;

Premesso che:

- con D.D. n. 8335 del 04/11/2014 la Provincia di Perugia ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Maio Guglielmo s.r.l. per l’attività IPPC 5.1 “Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”, svolta presso lo stabilimento sito in loc. Padule del Comune di Gubbio;
- con D.D. n. 10061 del 19/10/2016 la Regione Umbria ha provveduto a volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Perugia alla ditta Maio Guglielmo s.r.l. con D.D. n. 8335 del 04/11/2014, relativa all’impianto sito in loc. Padule nel Comune di Gubbio, in favore della ditta Maio.Com S.r.l. con sede legale in Via Firenze, 14 - 66041 Atesa in Provincia di Chieti;
- con D.D. n. 2593 del 15/03/2018 la Regione Umbria ha provveduto a volturare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Perugia alla ditta Maio Guglielmo s.r.l. con D.D. n. 8335 del 04/11/2014 e successivamente volturata con D.D. n. 10061 del 19/10/2016 alla ditta Maio.Com S.r.l., in favore della ditta Maio Tech s.r.l. con sede legale in Zona Industriale Lanciano (CH);

Vista la nota di ARPA Umbria prot. 9450 del 16/05/2019, acquisita con prot. reg. n. E-97211 del 17/05/2019, con la quale lo stesso Ente richiede di aggiornare la prescrizione di cui al paragrafo “J. EMISSIONI IN ACQUA” contenuta nel Rapporto Istruttorio allegato alla D.D. n. 8338/2014 come di seguito riportato:

“Reflui industriali

Si autorizzano i punti di scarico riportati in Tab 18, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III D. Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto della DGR – Direttiva Scarichi 1024/2018 e smi e nel rispetto dei Regolamenti dell’AURI:

Tab 18 - Scarichi autorizzati

Numero scarico finale	Provenienza	Recettore Portata	Impianti/fasi di trattamento	Note
S1	Acque di dilavamento (acque di prima pioggia)	Pubblica fognatura acque nere	Sedimentazione disoleazione	Attivo
S3	Impianto sanificazione		Filtri a sabbia e a carboni attivi	Sospeso
S2	Acque di dilavamento (acque di seconda pioggia)	Pubblica fognatura acque bianche	-	Attivo

7. Deve essere prodotta opportuna certificazione analitica, con frequenza annuale, degli scarichi attivi con i parametri indicati in tabella 19;
8. Il Gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, ad ARPA Umbria e al Gestore del Servizio Idrico Integrato, la data in cui si intende effettuare il prelievo del campione previsto nell'ambito degli autocontrolli delle acque scaricate in rete fognaria;
9. Il Gestore, entro 48 ore dall'acquisizione delle certificazioni analitiche, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche relative ad eventuali superamenti rispetto ai limiti prescritti, all'Autorità Competente e all'ARPA.
10. È fatto obbligo al Gestore di raccogliere le acque di dilavamento dei piazzali circostanti l'impianto. I primi 5 mm di pioggia dovranno essere raccolti in apposite vasche di prima pioggia e trattate presso l'impianto di depurazione aziendale e scaricate in pubblica fognatura.

Tab 19 - Parametri di controllo degli scarichi (attivi)

PARAMETRI	unità di misura
COD	mg/l
BOD5	mg/l O ₂
Azoto ammoniacale	mg/l
Azoto nitrico	mg/l
Azoto nitroso	mg/l
Fosforo totale	mg/l
Tensioattivi totali	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l
Idrocarburi Totali	mg/l
Arsenico	mg/l
Cadmio	mg/l
Cromo Totale	mg/l
Cromo VI	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/l
Zinco	mg/l
Fenoli	mg/l
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti	mg/l
Solventi organici aromatici	mg/l
Solventi organici azotati	mg/l
Mercurio	mg/l
Solventi clorurati	mg/l

Punto di scarico S1

11. Lo scarico S1 dovrà rispettare i valori limite di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 relativa allo scarico in fognatura. Si autorizza lo scarico delle seguenti sostanze pericolose: Nichel, Rame, Zinco, Fenoli e Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti.

Punto di scarico S2

12. Lo scarico S2 dovrà rispettare i valori limite di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 relativa allo scarico in acque superficiali. Si autorizza lo scarico delle seguenti sostanze pericolose: Cromo, Zinco.
Qualora dagli accertamenti effettuati dall'Autorità di controllo o dagli autocontrolli del Gestore, emerga la presenza di ulteriori sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 allegata alla DGR – Direttiva Scarichi n. 1024/2018 e s.m.i., al di sopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il gestore dovrà presentare, entro i termini stabiliti dalla richiamata Direttiva, all'Autorità Competente una richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose.

Acque meteoriche

13. Le acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture, punti di allaccio S4 e S6, dovranno essere condottate nella fognatura pubblica delle acque bianche.

Reflui domestici (servizi igienici)

14. Lo smaltimento dei reflui domestici può avvenire tramite scarico in fognatura comunale, previo trattamento in fossa Imhoff, secondo il regolamento dell'AURI (punti di scarico S5 e S7).

Nel caso di nuovi punti di scarichi o di modifica degli esistenti o nel caso di attivazione di punti attualmente non in servizio, il gestore dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

15. Il gestore dell'impianto deve comunicare tramite PEC, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente, all'AURI e ad Arpa Umbria, la data di messa in esercizio dello scarico, la data di messa a regime e la data in cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento dell'impianto.
16. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio.
17. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione nell'arco dei primi dieci giorni di funzionamento a regime dell'impianto e devono riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati nella tabella 19.
18. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente e all'ARPA, tramite PEC, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Metodi di riferimento per il controllo delle emissioni in acqua

Per la verifica possono essere utilizzati metodi normati, anche emessi da Enti di normazione, quali:

- Metodiche previste nel D. Lgs 152/06
- Manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR
- CEN
- UNI/ Unichim /UNI EN
- ISO
- ISS (Istituto Superiore Sanità)

- *Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).*

19. *In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata.*
20. *Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.*
21. *I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di quantificazione (LQ) complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità competente e ARPA Umbria.*
22. *I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.*
23. *Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei metodi ufficiali”*

Viste le osservazioni formulate dalla ditta in relazione alla nota di ARPA Umbria del 16/05/2019, acquisite al prot. reg. n. E-110988 del 06/06/2019, con le quali il Gestore chiede di modificare il punto 12 relativo al punto di scarico S2 nel seguente modo:

“Lo scarico S2, per i parametri indicati in tabella 19, dovrà rispettare i valori limite elencati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 nella colonna relativa allo scarico in pubblica fognatura tranne che per quei parametri della medesima tabella 19 ricompresi nella tabella 5 della Direttiva Scarichi 1024/2018 e s.m.i. Per questi ultimi, infatti, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della Direttiva Scarichi 1024/2018, dovranno essere rispettati i valori limite elencati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 nella colonna relativa allo scarico in acque superficiali. Si autorizza lo scarico delle seguenti sostanze pericolose: Cromo, Zinco”

Nella stessa nota il Gestore chiede di aggiornare il capoverso 2.5.2 del Rapporto Istruttorio della vigente A.I.A., indicando quale condotta di recapito delle acque reflue di dilavamento di prima pioggia la condotta delle acque nere anziché bianche;

Visto il tavolo tecnico svoltosi in data 25/06/2019, a seguito del quale veniva richiesto al Gestore di presentare una relazione riportante gli esiti delle valutazioni, corredate da certificati di analisi su campioni prelevati in corrispondenza del punto di scarico S2, nonché di eventuali interventi da realizzare sul sistema di trattamento delle acque reflue industriali;

Vista la nota di AURI in riscontro alle osservazioni trasmesse dal Gestore, acquisita con prot. reg. n. E-137592 del 16/07/2019, con la quale codesta Autorità comunica che, in relazione al funzionamento del depuratore di S. Erasmo di Gubbio, Umbra Acque ribadisce la necessità che le acque di seconda pioggia non debbano essere immesse su collettori fognari recapitanti al depuratore suddetto, suggerendo, se del caso, un potenziamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;

Vista la relazione sul sistema di trattamento delle acque reflue industriali trasmessa dal Gestore e acquisita con prot. reg. n. E-204502 del 04/11/2019, riportante gli esiti degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema di depurazione, corredate da certificato di analisi su campione prelevato in corrispondenza del punto di scarico S2 con la ricerca dei parametri di tabella 3 del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;

Verificato che il certificato di analisi di cui sopra ha evidenziato la conformità dei parametri ai valori limite dello scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che, come stabilito dalla Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue D.G.R. 7 maggio 2019, n. 627, le “acque di seconda pioggia” (acque dilavate in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia) sono escluse dalla categoria delle acque reflue industriali e sono considerate a tutti gli effetti acque meteoriche non soggette a trattamento e non sottoposte alla disciplina degli scarichi;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, provvedere all'aggiornamento delle condizioni di cui al Rapporto Istruttorio allegato alla D.D. n. 8335 del 04/01/2014 limitatamente a:

- paragrafo “J. EMISSIONI IN ACQUA”;
- paragrafo “2.5.2. Scarichi Idrici”;

Visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la società Maio Tech s.r.l. non ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori a favore della Regione Umbria;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

D E T E R M I N A

1. di aggiornare le condizioni di cui al Rapporto Istruttorio allegato alla D.D. n. 8335 del 04/11/2014, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8335 del 04/11/2014, per quanto non modificato dal presente atto;
3. di stabilire, come previsto dalla D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019, che l'importo per l'istruttoria relativa alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. è fissato in € 714,00. La somma dovrà essere corrisposta – entro 10 gg. dal ricevimento del presente Atto – tramite versamento sul c.c.p. 1035279239 intestato a “Regione Umbria Valutazione Ambientale” – IBAN: IT 92 R 07601 03000 001035279239, specificando la causale: “tariffa AIA modifica non sostanziale società Maio Tech s.r.l.” – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), Sezione A.I.A. Copia dell'attestazione di pagamento deve essere trasmessa al Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria entro 15 gg dalla notifica del presente atto;
4. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente Atto alla società Maio Tech s.r.l., all'ARPA Umbria, per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo, al Comune di Gubbio, all'AUSL Umbria 1;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell'allegato, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 07/11/2019

L'Istruttore
Laura Breglia
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni li 07/11/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 08/11/2019

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2